



# COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2024**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza di **Prima** convocazione - seduta

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore 18:30 ed in continuazione di seduta, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Preda Manuel	P	Gotti Kevin	P
Ceruti Valentina	P	Bolognini Claudio	P
Gamba Simone	P	Quarti Loretta	A
Perico Mirko	P	Piazzalunga Bruno	P
Capelli Cristina	P	Viscardi Loredana	P
Capelli Manuel	P	Rota Valentina	P
Insardà Carmen	A		
			presenti: 11
			assenti: 2

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** sig. Enrico Dott. Comazzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Manuel Preda - **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio, Claudio Bolognini;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

Atteso pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visti:

- l'art. 1 c. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale prevede che i comuni possono approvare le delibere delle aliquote dei tributi comunali entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, il quale prevede che i comuni possono approvare o modificare i regolamenti delle proprie entrate, anche tributarie, entro il termine annuale di approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il termine ultimo per approvare il bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali è fissato al 31/12/2023 (art. 151 del TUEL-Dlgs 267/2000);

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 48 del 28/12/2021 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria "IMU" per l'anno 2022, mantenute invariate e valesvoli anche per l'anno 2023;

Tenuto Conto che la disciplina dell'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede, in materia di **aliquote**, le seguenti disposizioni:

**1. L'ALiquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

**2. L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.**

**4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.**

**5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.**

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del**

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**8. DETRAZIONI** Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 616/1977, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che la potestà regolamentare comunale può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Considerato che, a decorrere dall'anno 2016, sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni elencati nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, sulla base della quale questo Comune è stato identificato come Comune esente;

Rilevato che il comma 777 della Legge 160/2019 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, allo scopo di:

- mantenere il bilancio di previsione in equilibrio economico e consentire l'attuazione dei programmi e degli obiettivi dell'Amministrazione;
- garantire il finanziamento delle spese correnti e il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti al Comune secondo criteri che ne permettano il mantenimento secondo adeguati standard qualitativi e quantitativi a favore dei cittadini e in corrispondenza delle risorse che possono essere messe a disposizione;

è necessario il mantenimento del livello delle “Entrate correnti” del Bilancio di previsione a quello degli anni precedenti, confermando le politiche di entrata, che si sostanziano in quelle tributarie allocate nel titolo I del bilancio e, in particolare, l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Dato atto che uno strumento finanziario idoneo a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati può essere individuato nell'utilizzo della possibilità di confermare le aliquote e le detrazioni della vigente imposta municipale propria come di seguito viene proposto:

- aliquota di base: 1,06%
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze: 0,60%

- conferma della detrazione di € 200,00= prevista per le fattispecie di abitazione principale soggette a imposta;

Ravvisata l'opportunità che venga data informazione pubblica alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale ed alle modalità di applicazione anche attraverso il sito web istituzionale del Comune;

Considerata la necessità di approvare, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024, a conferma di quelle vigenti nel precedente anno, le aliquote dell'imposta municipale propria, proposte in conformità alla vigente normativa e in precedenza evidenziate;

Rilevato che:

- il comma 756 della legge 160/2019 dispone, **a decorrere dall'anno 2021**, che i comuni, **in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997**, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- ai sensi del comma 757 della legge 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote": *"Un'interpretazione sistematica di tale disposizione ... conduce a ritenere che , per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13 comma15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*
- il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, ha individuato le fattispecie di diversificazione delle aliquote IMU, rendendo obbligatorio il prospetto aliquote redatto dall'apposito applicativo informatico, a partire dall'anno 2024;
- l'applicativo informatico è stato reso disponibile dal Ministero a fine settembre 2023, limitatamente e in via sperimentale, per la simulazione delle aliquote IMU anno 2023;
- con l'art. 6 del D.L. 132/2023 (Milleproroghe), convertito nella legge n. 170/2023 Gazzetta Ufficiale del 28/11/2023), è stato prorogato al 2025 l'obbligo, per i Comuni, di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, a causa di alcune criticità, tra cui l'assenza di alcune fattispecie impositive finora regolamentate;

Dato atto che non viene acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ex articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto trattasi di atto meramente confermativo delle aliquote applicate, invariate rispetto agli anni 2022 e 2023;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

- il consigliere Loredana Viscardi, del Gruppo Misto, osserva che le aliquote sono sempre uguali e sempre alte;
- il consigliere Bruno Piazzalunga, del Gruppo Misto, osserva che le aliquote sono sempre quelle;
- l'Assessore Bolognini conferma che non possono essere abbassate, perché il bilancio non quadrerebbe;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piazzalunga, Viscardi e Rota) e astenuti n.0, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti **ALIQUOTE** per l'applicazione dell'**Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024**:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2024 aliquota per mille</b>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione € 200,00)	<b>6,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>0,00</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>0,00</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>0,00</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,60</b>
Abitazioni in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli); <i>La base imponibile è ridotta al 50% in presenza di CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO E POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</i>	<b>10,60</b>
Fabbricati categoria <b>D</b>	<b>10,60</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>10,60</b>
<b>PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO</b> (Aliquota ridotta al 75 per cento ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 del 27/12/2019).	<b>7,95</b>

- 3) di stabilire, dall'anno 2024, le seguenti **DETRAZIONI** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU:
  - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- b) per gli assegnatari di alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del DPR n. 616/1977, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00=, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024;

5) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; per tale finalità l'atto sarà inserito **nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**.

### **IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ**

Con separata votazione [favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Piazzalunga, Viscardi e Rota) e astenuti n.0], espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per esigenze operative

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
**Manuel Preda**

**Il SEGRETARIO COMUNALE**  
**Enrico Dott. Comazzi**